

**VERBALE DELLA
MILLE PASSI INSIEME A.P.S. – A.S.D.**



Il giorno dieci del mese di luglio dell'anno 2021, alle ore 17,00, presso il Centro Parrocchiale di San Giorgio Martire in Bari Loseto, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione di promozione sociale, culturale e sportiva **MILLE PASSI INSIEME** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- 2) Variazione della denominazione dell'Associazione in **MILLE PASSI INSIEME** Associazione di Promozione Sociale, Sportivo Dilettantistica e Culturale ovvero in breve **MILLE PASSI INSIEME APS-ASD-Culturale**;
- 3) Ratifica dimissioni dei consiglieri Ria Enrico, Amico Daniela e Semeraro Vito e nomina nuovo Presidente e relativi consiglieri del Consiglio Direttivo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Ria Enrico il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Floro Rita quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è regolarmente convocata, con modalità previste dallo Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora ed il luogo e che sono presenti n.5 soci su 7 iscritti nel libro soci, dichiara che essa debba ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare la modifica da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto a votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato a presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente passa al secondo punto all'o.d.g. e comunica che a seguito dell'approvazione dello statuto di cui al punto precedente si propone di modificare la denominazione dell'Associazione da Associazione di promozione sociale **MILLE PASSI INSIEME** in **MILLE PASSI INSIEME** Associazione di Promozione Sociale, Sportivo Dilettantistica e Culturale ovvero in breve **MILLE PASSI INSIEME APS-ASD-Culturale**. L'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla eventuale modifica.

A conclusione della discussione, viene posto a votazione palese la proposta di nuova denominazione sociale.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare nuova denominazione sociale per cui la denominazione dell'Associazione è **MILLE PASSI INSIEME** Associazione di Promozione Sociale e Sportivo Dilettantistica ovvero in breve **MILLE PASSI INSIEME APS-ASD**.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione della nuova denominazione.

Il Presidente passa al terzo punto all'o.d.g. comunicando ai soci le dimissioni dal consiglio direttivo dei soci Ria Enrico, Amico Daniela e Semeraro Vito giuste comunicazioni pervenute presso la sede sociale in data 05/07/2021. Inoltre informa i soci della volontà di diminuire il Consiglio Direttivo a cinque membri e delle candidature alla carica dei soci Ria Enrico, Amico Daniela, Nuzzo Antonio, Floro Rita e Decosmo Carmela. Alla luce delle suddette candidature il Presidente propone all'Assemblea il nuovo assetto del Consiglio Direttivo sia composto nel seguente modo:

Presidente	Ria Enrico;
V.Presidente	Amico Daniela;
Segretario	Nuzzo Antonio;
Consigliere	Floro Rita
Consigliere	Decosmo Carmela

L'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla eventuale modifica della proposta del Presidente. A conclusione della discussione, viene posto a votazione palese la proposta di nuovo assetto del Consiglio Direttivo dell'Associazione MILLE PASSI INSIEME APS-ASD-Culturale.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare la proposta avanzata dal Presidente per cui stabilisce che il consiglio direttivo sia portato a cinque membri e nominano a far parte i signori:

Ria Enrico

Presidente;

Amico Daniela

V.Presidente;

Nuzzo Antonio

Segretario;

Floro Rita

Consigliere;

Decosmo Carmela

Consigliere.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Firma



Il Presidente

Firma



 **agenzia entrate**

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari II

al n. 4318

serie 3

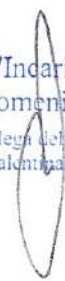
ESENTE

14 LUG. 2021

L'Incaricato (*)

Giandomenico RENNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



ELENCO DEI SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 LUGLIO 2021

RIA ENRICO

FLORO RITA

NUZZO ANTONIO

AMICO DANIELA DELEGA RIA ENRICO

DECOSMO CARMELA DELEGA FLORO RITA



STATUTO

MILLE PASSI INSIEME Associazione di Promozione Sociale, Sportivo Dilettantistica e Culturale ovvero MILLE PASSI INSIEME APS-ASD-Culturale"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 – Denominazione: È costituita, nel numero minimo di soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo settore, un'Associazione denominata **MILLE PASSI INSIEME Associazione di Promozione Sociale, Sportivo Dilettantistica e Culturale** abbreviato **MILLE PASSI INSIEME APS-ASD-Culturale"** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito;

Art. 2 – Sede: L'Associazione ha sede legale in Bari alla via G. Giacobelli n. 18 e potrà istituire sedi e succursali con dipendenza diretta e organica in Puglia e sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Il cambio di sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

Art. 3 Finalità - L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati, di loro familiari e ai cittadini in genere, attraverso l'attività di interesse generale esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 6 del presente statuto in forma di produzione o scambio di beni e servizi, attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del presente statuto, compresa l'attività didattica, per l'avvio, l'avviamento ed il perfezionamento delle attività sportive, oltre ad attività relative al benessere psico-fisico, l'arte, la cultura, intesa come disciplina di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali per la valorizzazione e la riscoperta delle tradizioni.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 8 del presente statuto.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 Durata - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 19 del presente Statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 5 Le attività dell'Associazione - L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 6 Attività di interesse generale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- promuovere, diffondere e praticare ogni attività sportiva dilettantistica, di promozione sociale, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra soci in special modo il benessere psico-fisico attraverso lo sport, l'arte, il fitness, il teatro, del turismo sociale intese come discipline di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali;
- istituire e gestire attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e di promozione sociale a tutti i livelli, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, artistico-culturali e turistici;
- istituire reti tra Istituzioni, Servizi pubblici e privati, Associazionismo e Terzo settore allo scopo di promuovere ed attirare attività nell'ambito della prevenzione di situazioni di disagio e della promozione dell'agio e del benessere psico-fisico;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche; l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, artistiche, sportive, ricreative e di socialità;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport, del benessere psico-fisico, del teatro, dell'arte, della musica, del turismo sociale, del musical, del canto, della cultura;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la creazione e gestione di piattaforme digitali e la promozione dell'inclusione digitale;
- organizzare concorsi e rassegne che mettano in risalto le capacità dei giovani talentuosi dal punto di vista sportivo, culturale, teatrale, musicale, canoro e artistico partendo dal territorio barese;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto

Ufficio
Della Città di Bari

CM

22

delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata";
- attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- la promozione di attività e di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- promuovere il benessere psico-fisico mediante l'arte, la cultura e la tradizione popolare della musica, del teatro e della danza, della gastronomia, sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate all'attività motoria di base quali: badminton, bocce, calcio, giochi e sport tradizionali, tiro alla fune, dama, scacchi, danza sportiva, tennis tavolo, yoga, pilates, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, volley, palla-canestro, trekking, atletica leggera, nordic walking, calcio balilla;
- la promozione del turismo sociale, rurale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- la conduzione e la gestione di eco-villaggi, contribuendo con progetto ecosostenibili alla creazione di luoghi di scambio, cooperazione, formazione, crescita ed incontri;
- divulgare e promuovere pratiche di sostenibilità ambientale, di agricoltura naturale ed integrata con gli animali mediante autoproduzione di cibo e con un efficiente utilizzo di tutte le energie naturali;
- promuovere, incoraggiare e sostenere le attività di informazione e sensibilizzazione per una cultura della pace, del benessere e dell'inclusione di ogni tipo di diversità e di disabilità;
- perseguire il benessere personale e lo sviluppo del potenziale umano attraverso tecniche e metodi di movimento ad esempio lo yoga, le tecniche di respirazione e rilassamento per adulti e bambini,
- organizzare laboratori di scrittura creativa poetica; laboratori di collage, laboratori teatrali, laboratori di formazione musicale e performativa, laboratori di arteterapia del movimento, della pittura e della musica, laboratori di produzione artistica sia manuali sia con le nuove tecnologie; organizzare attività di formazione nelle attività praticate nell'associazione;
- organizzare corsi di danza, di musica, di promozione turistica, di formazione in genere, di teatro di diverso livello e stile, stage di perfezionamento anche con altri soggetti od in collaborazione con le istituzioni (Comunità Europea, Ministeri, Regione Puglia, Città Metropolitane, Comuni,



DM

SS

[Signature]

ecc.) finalizzando l'attività alla riscoperta del territorio, delle tradizioni popolari, della cultura e dell'artigianato del territorio;

- organizzare e promuovere attività volte alla riqualificazione urbana ed all'educazione ambientale;
- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- organizzare e/o gestire spettacoli teatrali, musical, cinematografici e musicali, festival, rassegne e concorsi;
- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali, nonché della cultura popolare, tradizionale e nazionale;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare saggi di attività motoria di base, motoria di base quali: badminton, bocce, calcio, giochi e sport tradizionali, tiro alla fune, dama, scacchi, danza sportiva, tennis tavolo, yoga, pilates, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, freccette, volley, pallacanestro, trekking, atletica leggera, nordic walking, calcio balilla e di tutte le discipline sportive contemplate nell'art. 7, squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni culturali;
- provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse artistico, culturale, teatrale e sportivo;
- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato, nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero (sala di lettura, ludoteca, videoteca, ecc.).

Art. 7 Attività sportive dilettantistiche - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza attività sportive dilettantistiche, svolgendo in particolare la propria attività nello sport della danza, e più specificamente nelle seguenti discipline: attività motoria di base, orienteering, badminton, bocce, calcio, giochi e sport tradizionali, tiro alla fune, dama, scacchi, danza sportiva, tennis tavolo, yoga, pilates, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, freccette, volley, pallacanestro, trekking, atletica leggera, nordic walking, calcio balilla, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può inoltre esercitare ed organizzare tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare anche le seguenti attività sportive dilettantistiche: all'attività motoria di base, badminton, bocce, calcio, giochi e sport tradizionali, tiro alla fune, dama, scacchi, danza sportiva, tennis tavolo, yoga, pilates, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, freccette, volley, pallacanestro, trekking, atletica leggera, nordic walking, calcio balilla. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è

affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per tali attività sportive, l'Associazione esplicitamente accetta, ed intende quindi integralmente richiamate ed accolte nel presente Statuto, le norme e direttive del CONI, nonché quelle derivanti dagli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline associate e degli Enti di Promozione sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali. Tutte le norme non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

Art. 8 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale:

la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;

la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non sia riconosciuta dal CONI ai fini sportivi, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statutari;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 e 7 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione con apposita delibera.

Art. 9 Attività di raccolta fondi - Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 10 Gestione delle attività organizzate - Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

Art. 11 Apporto dei volontari - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività spontanea, gratuita e senza scopo di lucro, neanche indiretti, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e di attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Titolo III Funzionamento

Art. 12 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale - L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di

missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 8 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Eventuali residui di bilancio saranno destinati: - il 10% al fondo di riserva; - il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 13 Informativa sociale - Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito Internet dell'Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 14 Patrimonio - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 32 del presente statuto.

Art. 15 Fonti di finanziamento - Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente statuto;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dalle attività di raccolta fondi;

- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da sponsorizzazioni;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- da attività commerciali marginali.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse sociale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 16 Libri sociali - L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 17 Revisione legale dei Conti - Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 26 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art. 18 Adesione all'Associazione - L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e dello Statuto della Federazione sportiva e/o dell'Ente di promozione socio-sportiva cui l'Associazione aderisce, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, condividendone le attività ed i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Per aderire all'Associazione, si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Possono essere altresì riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 19 Diritti dei soci - I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra quota versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 20 Doveri dei soci - I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) ad osservare le norme ed i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione socio-sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione e/o della Federazione sportiva, degli Enti di Promozione socio-sportiva cui l'Associazione aderisce.

Art. 21 Perdita della qualifica di associato - I soci perdono la qualifica di associato:

- a) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione e/o Organismo sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni dell'Associazione, degli Enti di Promozione socio-sportiva e delle Discipline sportive associate cui l'Associazione è affiliata; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, alla sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo sportivo cui l'Associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo Statuto stesso.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 22 Organi Sociali - Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 26 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di controllo ed il Revisore dei conti se disposto dalla legge o dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolute a totale titolo gratuito. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 23 L'Assemblea Sociale - È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali determinandone previamente il numero dei componenti e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di al massimo tre deleghe oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle

stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo - È eletto dall'Assemblea Sociale, fatta eccezione per i primi amministratori che sono eletti dall'atto costitutivo. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- predispone annualmente, se previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- riceve, accetta o respinge le domande di ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo avviso affisso nella sede sociale, anche tramite fax, raccomandata A/R, e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione,

vengono conservati agli atti. Il Cons. Dir. può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 25 Il Presidente - È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Il Tesoriere dell'Associazione cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, lo schedario dei soci, il tesseramento dei medesimi, è custode del Patrimonio dell'Associazione e ne esige le rendite, le quote e le oblazioni, è delegato dal Presidente all'esecuzione dei pagamenti e di tutti gli adempimenti sia sul c/c sociale compresa la sua apertura e sia verso i terzi.

Al Segretario spettano i compiti e le funzioni di assistenza al Presidente nonché ogni altro compito e funzione che gli sarà attribuita dal Cons. Direttivo e dal presente Statuto. Il Segretario è responsabile delle esecuzioni, delle determinazioni degli Organi statutari e redige il verbale delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci.

Art. 26 - Organo di Controllo - Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 27 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore - L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS o, nelle more della sua istituzione, nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non può essere usata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 28 - Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche - L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite l'Ente di Promozione Sportiva cui aderisce, fornendo le informazioni richieste dalla normativa del CONI.

Art. 29 - Obblighi di conformità - L'Associazione sportiva dilettantistica assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva e delle federazioni sportive e delle discipline associate alle quali intende eventualmente affiliarsi.

Art. 30 - Conflitto d'interessi - Per evitare potenziali conflitti d'interessi, dato che l'associazione dovrà ottenere contributi pubblici, si pattuisce che i membri del consiglio direttivo dovranno cessare tutte le cariche come amministratore di società che lavora prevalentemente con la pubblica amministrazione per evitare eventuali problematiche ostative al buon funzionamento dell'associazione stessa.

Art. 31 - Rimandi al codice civile e alle leggi di settore - Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile, al D.lgs. 117/2017 ed alle loro eventuali variazioni o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 32 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione - L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore ad altri Enti del Terzo Settore e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche o in mancanza alla Fondazione Italia sociale. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.



